



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001731 del 15 luglio 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/854, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 368/DDA/GDS)

Con istanza DDA/854, pervenuta in data 13 luglio 2016 (prot. n. DDA/0001713), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://music.songmp3.net/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “VASCO ROSSI | CANZONE”, alla pagina internet
<omissis>;
- “VASCO ROSSI | VIVERE UNA FAVOLA”, alla pagina internet
<omissis>;
- “VASCO ROSSI | GENERALE”, alla pagina internet
<omissis>;
- “VASCO ROSSI | MEDLEY”, alla pagina internet
<omissis>;
- “GUALAZZI | REALITY AND FANTASY”, alla pagina internet
<omissis>;
- “GUALAZZI | L'AMIE D'UN ITALIEN”, alla pagina internet
<omissis>;
- “GUALAZZI | DON'T CALL MY NAME”, alla pagina internet
<omissis>;
- “GUALAZZI | SARO' SARAI”, alla pagina internet
<omissis>;
- “PAUSINI | IT S NOT A GOODBYE”, alla pagina internet
<omissis>;
- “CREMONESI PIETRO | LA SOLITUDINE”, alla pagina internet
<omissis>;
- “VALSIGLIO ANGELO | STRANI AMORI”, alla pagina internet
<omissis>;
- “PAUSINI | VOLEVO DIRTÌ CHE TI AMO”, alla pagina internet
<omissis>;
- “LIGABUE | CERTE NOTTE”, alla pagina internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- <omissis>;
- “LIGABUE | IL SALE DELLA TERRA”, alla pagina internet
<omissis>;
 - “SANGIORGI | UN AMORE COSI' GRANDE”, alla pagina internet
<omissis>;
 - “SANGIORGI | SEP”, alla pagina internet
<omissis>;
 - “SANGIORGI | TI E' MAI SUCCESSO”, alla pagina internet
<omissis>;
 - “SANGIORGI | VIA LE MANI DAGLI OCCHI”, alla pagina internet
<omissis>;
 - “SANGIORGI | SOLO TRE MINUTI”, alla pagina internet
<omissis>;
 - “QUARANTOTTO LUCIO | CON TE PARTIRO”, alla pagina internet
<omissis>;
 - “GATTO PANCERI|VIVO PER LEI”, alla pagina internet
<omissis>;
 - “MANZANERO | SOMOS NOVIO”, alla pagina internet
<omissis>;
 - “LUCIANI PAOLO | MELODRAMMA”, alla pagina internet
<omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet <http://music.songmp3.net> risulta verosimilmente registrato dalla società Wild west domains, LLC con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, AZ 85260, Stati Uniti d'America, indirizzo di posta elettronica abuse@wildwestdomains.com per conto di un gestore non identificabile perché celato dalla società Domains By Proxy, LLC, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente il cui indirizzo di posta elettronica è music.songmp3.net@domainsbyproxy.com;
- i servizi di *hosting* appaiono verosimilmente forniti dalla società Online S.a.s. con sede a Parigi, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Parigi, Francia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/854 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/854**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 29 luglio 2016**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore